



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 213/2025

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **58815** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Nicosia Maurizio, nato ad Enna il 17.09.1963 e residente a Villarosa (EN) in via Enna n.15, C.F. NCSMRZ63P17C342G, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Impellizzeri del Foro di Enna (C.F. MPLFNC61B28Z614V) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Giovanni Prato in Palermo in Viale lazio n.97, pec francesco.impellizzeri@avvocatienna.legalmail.it giusta memoria di costituzione del 22/12/2011 depositata in atti;

Uditi, nell'udienza pubblica del **04.06.2025**, il Relatore Primo Ref.

Dott. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Salvatore Ganci**.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione del 30 maggio 2011, la Procura Regionale della

Corte dei Conti conveniva in giudizio di responsabilità amministrativa il signor Nicosia Maurizio, al fine d'ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 161.972,80 (da maggiorarsi degli accessori di legge e delle spese processuali), da lui ingiustamente cagionato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) per aver indebitamente percepito in qualità d'imprenditore, in violazione dell'art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i., contributi comunitari all'agricoltura settore zootecnia relativamente alle campagne di produzione 2003,2005 e 2006 . In particolare, la Procura, sulla scorta di una relazione d'indagine della Guardia di Finanza riferiva che, per effetto del decreto della Corte d'Appello di Caltanissetta dell'11 giugno 2003 divenuto esecutivo il 29 giugno 2003, il Nicosia era stato sottoposto, per la durata di anni tre e mesi sei, alla misura di prevenzione della "sorveglianza speciale di pubblica sicurezza", prevista dall'art. 3 della L. n.1423/1956, in quanto indiziato d'appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Non risultava che il medesimo avesse mai ottenuto la "riabilitazione", ai sensi dell'art. 15 della L. n.327/1988 e dell'art. 14, comma 2, della L. n.55/1990. Conseguentemente, nei suoi confronti era rimasto in vigore, anche dopo la scadenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, lo specifico divieto di percepire sovvenzioni e contributi finanziari erogati da Enti Pubblici, sancito dall'art. 10 della L. n.575/1965 e successive integrazioni. Nonostante il suo particolare "status" giuridico glielo impedisse, il Nicosia aveva, tuttavia, chiesto

ed ottenuto, durante l'arco temporale dal 2003 al 2006, la corresponsione, da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di contributi comunitari relativi al settore della zootecnia. Per l'effetto, la Procura chiedeva che il Nicosia fosse condannato a risarcire all'A.G.E.A. il danno erariale di € 161.972,80 (da maggiorarsi degli accessori di legge), sostenendo che: a) egli era stato indubbiamente consapevole del fatto che, essendogli stata applicata dall'Autorità Giudiziaria una misura di prevenzione, in quanto ritenuto "persona socialmente pericolosa", e non avendo mai ottenuto la formale dichiarazione di "riabilitazione", non avrebbe potuto chiedere né incassare contributi comunitari in relazione alla sua attività d'imprenditore zootecnico; b) egli aveva, quindi, agito dolosamente, avendo inoltrato all'A.G.E.A. numerose domande per la corresponsione di benefici economici a cui non poteva aver diritto, sottacendo l'esistenza a suo carico di specifiche ragioni giuridicamente ostative alla concessione delle sovvenzioni richieste.

II. Il Nicosia si costituiva in giudizio innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana eccependo, in via preliminare, la prescrizione del contestato danno e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto proposta in violazione del principio "ne bis in idem", risultando che l'amministrazione danneggiata, con ordinanza n.1599/2011 notificata il 3 settembre 2011, aveva ingiunto al convenuto medesimo il pagamento della citata somma di € 161.972,80 per il recupero dei contributi di cui trattasi e che avverso l'ordinanza non era stata proposta opposizione.

III. Con sentenza n. 239/2012, la Sezione Giurisdizionale ha dichiarato inammissibile il procedimento instaurato nei confronti del Nicosia in applicazione dell'art. 100 del c.p.c., il quale dispone che: "per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse", che deve persistere sino alla decisione della causa. Il giudice di prime cure ha sottolineato nella motivazione che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione lesa sia già in possesso di un titolo esecutivo azionabile al fine di conseguire il risarcimento del documento patrimoniale subito, la sentenza emessa dalla Corte dei Conti sarebbe sostanzialmente "inutiliter data"; il giudizio instaurato era da considerarsi inammissibile sin dall'inizio in quanto l'atto di citazione era stato depositato e, quindi, notificato, successivamente all'emissione in sede amministrativa del titolo esecutivo finalizzato al recupero della somma indebitamente percepita.

IV. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello il P.M., il quale ha contestato le tesi del Giudice di primo grado, sostenendo che la circostanza che l'Amministrazione sia eventualmente già in possesso di un titolo esecutivo relativamente al medesimo credito erariale non può, di per sé, precludere l'ammissibilità e/o la procedibilità dell'azione di responsabilità di competenza della Procura della Corte dei Conti, dovendo tenersi ben presenti la peculiarità dei presupposti e delle condizioni di tale azione nonché le specifiche conseguenze giuridiche scaturenti da una sentenza del Giudice contabile che affermi la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico di un determinato soggetto.

V. Con sentenza n. 254/A/2012, il locale Giudice di Appello, in accoglimento del gravame, annullava la decisione impugnata e, per l'effetto, disponeva *"il rinvio degli atti alla Sezione di primo grado, ai sensi dell'art. 105 del R.D. n. 1038/1933, come modificato dall'art. 10 della L. n.205/2000, ai fini della decisione sul merito"*.

VI. Con istanza del 10.01.2025, notificata unitamente al decreto di fissazione di udienza al procuratore di parte convenuta, il Requirente ha riassunto il giudizio *"per sentir dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.111 c.g.c., in relazione al termine perentorio ora previsto dal terzo comma dell'art.199 c.g.c."*.

VII. All'odierna udienza, il PM contabile ha confermato *"le conclusioni già rassegnate nell'atto di riassunzione e chiede l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio stabilito"*.

Considerato in

DIRITTO

1. In limine, il Collegio rileva l'integrità del contraddittorio *inter partes* - accertamento pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, estinzione del processo inclusa (Cass., sez. VI, n. 7055/2020; Id., SS.UU., sent. n. 22776/2012; Ad. Plen., CdS, n. 4/2011 e 9/2014) - sul rilievo che l'istanza di prosecuzione/riassunzione proposta dal Requirente, unitamente al decreto di fissazione di udienza, è stata notificata via pec presso il procuratore costituito in primo grado (artt. 125, ult. comma e 170 c.p.c.), in assenza, secondo quanto risulta dalla disamina della sentenza d'appello n. 254/A/2012, di costituzione dell'appellato in sede di gravame anche con diverso procuratore (a

contrario, Cass. sez., III, 2562/2007). La conclusione costituisce espressione della ben più generale e trasversale tendenza a considerare, al pari di quanto accade in giurisprudenza rispetto a numerose altre ipotesi di riassunzione/prosecuzione, lo svolgimento del processo innanzi a questo giudice di primo grado, in ragione del rinvio (nella specie, restitutorio) pronunciato dal Giudice di appello, come prosecuzione dello stesso. Trattasi di tendenza, come è noto, fortemente accentuata con l'entrata in vigore della L. 69/2009 e che ha il suo baricentro concettuale nel fatto che l'atto di riassunzione/prosecuzione è cosa distinta dall'atto introduttivo del giudizio (cfr., più recentemente, Cass. civ., sez. III, n. 41230/2021, ove sono declinati principi analogicamente applicabili al caso che qui occupa).

2. Il processo va dichiarato estinto ex artt. 111co. 1 e 4 c.g.c., disposizioni che, rispettivamente, stabiliscono: *“oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”* (co. 1) e che *“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”* (co. 4).

2.1. Con sentenza n. 254/A/2012, pubblicata mediante deposito il 17.10.2012, il locale Giudice di Appello, riformando la decisione di primo grado pronunciata da questa Sezione e recante la erronea declaratoria di inammissibilità l'azione erariale esperita *“nei confronti*

del Nicosia in applicazione dell'art. 100 del c.p.c.", aveva disposto il "rinvio degli atti alla Sezione di primo grado, ai sensi dell'art. 105 del R.D. n.1038/1933, come modificato dall'art. 10 della L. n.205/2000, ai fini della decisione sul merito". Il rinvio in questione è di natura cd. "restitutoria" e, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 174/2016, risulta disciplinato dal combinato disposto degli artt. 26 del R.D. 1038/1933 e 383 c.p.c. che, a sua volta, richiama gli artt. 353-354 c.p.c. (per giudizi contabili, segnatamente, cfr. art. 105 reg. proc. nel sistema previgente e art. 199 c.g.c. co. 2, primo periodo, in quello attuale). Secondo la giurisprudenza d'appello di questa Corte (App., Sez. II, sent. n. 568/2017, i cui principi sono stati reiteratamente applicati successivamente, fra gli altri, da C. conti, sez. Campania, sent. n. 747/2021 e Sez. Puglia, sent. n. 949/2021), infatti, il rinvio "restitutorio" - noto anche come "rinvio improprio" - "rappresenta il ritorno a quella fase di merito che la Corte ha giudicato priva dei requisiti necessari per essere considerata conclusa e mira a permettere il compimento od il completamento di quell'iter che la causa, in assenza del vizio che ha determinato la cassazione, avrebbe dovuto percorrere. Il meccanismo è, in questo caso, volto principalmente alla tutela del doppio grado di giurisdizione e la disciplina è contraddistinta da una rimessione al giudice di primo grado entro un termine breve (di sei mesi per i giudizi instaurati prima della l. n. 69/ 2009; di tre mesi per quelli promossi ex novo dopo l'entrata in vigore della citata legge) che decorre dalla notificazione della sentenza, con le modalità stabilite dagli artt. 170 e 285 c.p.c.". In tutti i casi di rinvio al primo giudice ed in mancanza dell'attività di

notificazione della sentenza (d'appello) – attività che non ammette equipollenti – *“la parte onerata della riassunzione deve provvedervi entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 c.p.c., con una perfetta simmetria tra termini di impugnazione e termini di riassunzione”* (App., Sez. II, sent. n. 568/2017). A seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016), l'art. 199 c.g.c. disciplina organicamente il “rinvio al primo giudice”, sancendo, per tutti i casi previsti dai commi 1 e 2, che *“le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di ((tre mesi)) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza”* (comma 3). Similmente, nel nuovo codice di giustizia contabile, deve ritenersi che, in difetto di notificazione/comunicazione della sentenza, il termine per riassumere coincida con quello lungo per appellare che, nei giudizi di responsabilità innanzi a questa Corte, è di un anno. Ovviamente, tutti e ciascuno i termini passati in rassegna soggiacciono alla sospensione feriale dei termini processuali.

2.2. Posto quanto sopra, in fattispecie, non constando nella documentazione di causa atti di impulso di parte diversi dall'istanza del 10.01.2025 del P.M. contabile, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, il cui maturare deve registrarsi sia a mente della disciplina processuale *ante codicem* sia, e cumulativamente, in base a quella sancita dal d.lgs. 174/2016.

3. Ai sensi dell'art. 111 co. 8 c.g.c., inoltre, *“le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute”*.

